



Istituto Comprensivo di Inverigo

Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1 grado Cod. meccanografico coic824004 –

Cod. fiscale n° 81003850138

Via Monte Barro, 2 - 22044 INVERIGO (Como) Tel.: 031/60.73.21 Fax:
031/35.90.146

e-mail: coic824004@istruzione.it / sms.inverigo@tiscali.it

sito: www.icinverigo.edu.it

Ai genitori degli alunni
Al personale docente e Ata
Al referente Covid d'Istituto
Alla Dsga
Al Sito web

Oggetto: **DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N.5 recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo**

- VISTO l'art. 6. Del D.L. 4 FEBBRAIO 2022 N.5 pubblicato in GU n.29 del 4 febbraio 2022 relativo alla Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Si comunicano le seguenti disposizioni:

GESTIONE ALUNNI:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- 1) **fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- 2) **con cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**;

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLA PRIMARIA

1) **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo

contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni (che non rientrano nei casi sopra previsti) si applica **la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni**;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

1) con **un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con **due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni (che non rientrano nei casi sopra previsti) si applica **la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni**.

- Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue

all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

- **La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena** è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- Resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- Per la scuola primaria e secondaria di I grado si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento rispettivamente del 5° e del 2° caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

GESTIONE PERSONALE SCOLASTICO:

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Per il personale scolastico resta confermata l'applicazione dell'autosorveglianza per contatto stretto a seguito di positività degli alunni (ai sensi dell'art.1 comma 7bis del d.l.16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni dalla lg. 14 luglio 2020 n.74).

Il Dirigente scolastico
Dr.ssa Emilia Zanfardino